

TRIBUNALE DI PISA  
SEZIONE CIVILERep. 1380  
Crou. 5355

Il giudice,  
a scioglimento della riserva assunta il 23.10.07

## OSSERVA

Il diritto dedotto in giudizio dal ricorrente trova fondamento complessivamente nel D.Lgs. 58/98 e nella delibera Consob n. 11522/98 (in riferimento ai servizi di investimento la prescrizione di cui all'art. 119 comma 3 D.Lgs. 385/93 non è operante, stante il disposto dell'art. 23 comma 4 D.Lgs. 58/98).

Dall'esame complessivo della normativa *de qua* (art. 23 co. 1 D.Lgs. 58/98, art. 30 reg. Consob 11522/98, art. 28 co. 1 lett. b e co. 5 Reg. Consob cit.), è riconosciuto al ricorrente il diritto soggettivo ad ottenere copia della documentazione afferente al rapporto di investimento "4You" intercorrente con il convenuto istituto bancario; trattasi di diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale; del resto, è la stessa [redacted] S.p.a. a non contestare, nel caso di specie, la sussistenza del predetto diritto soggettivo in capo al sig. [redacted].

Piuttosto, la banca resistente formula una serie di eccezioni che appaiono però manifestamente infondate.

Anzitutto, non è dato rinvenire nel comportamento del ricorrente, tenuto sia prima l'instaurazione del presente giudizio che durante il corso dello stesso, alcuna condotta lesiva dei principi di buona fede e correttezza: il sig. [redacted] ha esercitato il suo diritto alla acquisizione della documentazione bancaria relativa al piano di finanziario 4You richiedendo prima alla banca la trasmissione della relativa documentazione e, rimasto infruttuoso tale tentativo, adendo questo Tribunale ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 5/03: proprio il fatto che la legge non preveda alcun termine minimo di attesa esclude che l'instaurazione del presente giudizio costituisca espressione di un abuso del diritto, anche tenuto conto che tra la predetta missiva e il deposito dell'odierno ricorso sono trascorsi tre mesi (lettera del 20.4.07, ricorso depositato il 19.7.07), periodo durante il quale la [redacted] a parte la comunicazione interlocutoria del 26.4.07 (doc. 6/5a ric.), non ha fornito alcuna informazione al cliente; né, sotto altro profilo, tale abuso può essere in sé desunto dal fatto che l'acquisizione della predetta documentazione appare funzionale all'esperimento di un futuro ed eventuale giudizio di responsabilità nei confronti del [redacted], posto che l'art. 19 cit., nel prevedere l'attivazione della

presente procedura per tutte le controversie di cui all'art. 1 D.Lgs. 5/03 aventi ad oggetto - tra l'altro- la consegna di una cosa mobile determinata, non pone alcuna limitazione nel senso prospettato dalla banca resistente (senza contare l'interesse del sig. [redacted] ad acquisire prima del giudizio la documentazione *de quo* al fine di valutare l'opportunità della instaurazione dello stesso, anche in riferimento all'eventuale futura condanna al pagamento delle spese di lite).

Inoltre, dalle stesse difese svolte dalla [redacted] non è in discussione l'esistenza in sé dei documenti in oggetto: l'istituto bancario convenuto afferma di aver già consegnato al cliente tutta la documentazione oggetto del presente ricorso e nega soltanto l'attuale disponibilità materiale di alcuni dei documenti richiesti; sennonché, la prima allegazione è sprovvista di qualsiasi prova documentale, mentre la seconda non risulta aver natura esimente, trattandosi di documenti di cui, per il ruolo svolto e per la veste professionale rivestita, la banca deve conservare la disponibilità, non potendo far ricadere sul cliente inefficienze o disorganizzazioni della propria struttura interna.

Il fatto poi che la banca abbia prodotto in giudizio alcuni dei documenti richiesti dal sig. [redacted] induce ad escludere che nel caso di specie possa rilevare una prestazione di *facere* prevalente sull'obbligo di consegna.

IL CASO.it

La domanda del ricorrente merita quindi accoglimento e, tenuto conto della produzione documentale allegata dalla [redacted] alla comparsa di costituzione e delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente all'udienza del 23.10.07, deve condannarsi la convenuta [redacted]

S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a consegnare al sig. [redacted] i seguenti documenti: 1) documento informativo sui rischi generali degli investimenti sottoscritto dal ricorrente; 2) documento della scheda cliente, contenente le informazioni fornite circa la esperienza del ricorrente in materia finanziaria, i parametri di rischio e gli obiettivi di investimento (scheda profilo di rischio del cliente); 3) proposta di adesione al piano finanziario "4You" datata e sottoscritta dal ricorrente (n. 222646).

Tenuto conto del principio di soccombenza e della circostanza che il ricorrente ha dovuto instaurare il presente giudizio per ottenere copia, anche se solo parziale, della documentazione richiesta, che la banca avrebbe potuto fornire anche in precedenza, il giudice condanna la [redacted] S.p.a. al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

- a) condanna la convenuta [redacted] S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a consegnare al sig. [redacted] i seguenti documenti: 1) documento informativo sui rischi generali degli investimenti sottoscritto dal ricorrente; 2) documento della scheda cliente, contenente le informazioni fornite circa la esperienza del ricorrente in materia finanziaria, i parametri di rischio e gli obiettivi di investimento (scheda

profilo di rischio del cliente); 3) proposta di adesione al piano finanziario "4You" datata e sottoscritta dal ricorrente (n. 222646);

b) condanna la convenuta [redacted] S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite, che liquida in [redacted] per diritti, € [redacted] per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali 12,5%, oltre iva e Cpa come per legge se dovuti.

Pisa 6.10.07

IL CASO.it

il giudice  
Dott. TOMMASO GUALANO

deputato in  
13/11/07  
D.C. [redacted]  
Alghero [redacted]



E copia conservata all'originale  
Pisa il 13/11/07  
IL CANCELLIERE B3  
Tribunale di Pisa  
Antonio Agnoligi